



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GENOVESE	FELICIA ANGELICA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORLINO	ALDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NOLA	CATIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 171/2015
depositato il 08/05/2015

- avverso la sentenza n. 122/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
POTENZA
contro:

difeso da:

BRANCALE DOTT
VIA MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC301T402272/2013 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 171/2015

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 10:30

N°

255/2/16

PRONUNCIATA IL:

18/4/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 MAG. 2016

Il Segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, faceva notificare al contribuente avviso di accertamento con il quale, per l'anno 2008, accertati maggiori compensi, elevava il reddito professionale conseguentemente richiedendogli il pagamento di maggiori imposte per complessivi €. 4.412,00 oltre sanzioni e interessi.

Avverso tale atto proponeva ricorso il contribuente, esercente attività libero professionale di geometra in esecendo nullità essendo l'atto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e non essendo la delega, eventualmente conferita allegata, in tal modo non ponendo in condizione il contribuente di verificare la sussistenza dei requisiti; infondatezza per illegittimità del metodo accertativo utilizzato determinando redditi superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore; inadeguatezza degli studi di settore che non tengono conto delle prestazioni gratuite effettuate in favore di familiari ovvero di colleghi ovvero, ancora delle prestazioni per le quali non sin era percepito il compenso; illegittima applicazione dell'IRAP non sussistendone i presupposti; nullità per illegittima applicazioni delle sanzioni per carenza di motivazione.

Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez.II, in data 22.01/06.02.15 accoglieva il ricorso sul presupposto della tardività dell'esibizione della delega. Condannava l'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello l'ufficio rilevando che a norma dell'art.58 D.Lgs 546/92 non osta alcuna preclusione alla produzione dei documenti non operando il principio della novità; nel prosieguo dell'atto ribadiva la legittimità del proprio operato accertativo anche sotto il profilo IRAP dichiarato dallo stesso contribuente.

Chiede la conferma dell'avviso di accertamento.

In data 02.07.2015 si costituiva in giudizio il contribuente mediante deposito di controdeduzioni con le quali confutando i motivi d'impugnazione insiste per la conferma della decisione di primo grado e richiede la trattazione in pubblica udienza.

All'odierna udienza, constatata la regolarità delle notifiche degli avvisi di trattazione, udite le conclusioni delle parti presenti come da separato verbale, la causa veniva introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE - DIRITTO

L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

Nella presente controversia non si tratta di verificare la sussistenza dei poteri di firma ma di mancato/tardivo assolvimento dell'onere della prova da parte dell'A.F. a fronte di specifico motivo esposto nel ricorso introduttivo. Infatti, se pure il contribuente aveva eccepito, con il ricorso introduttivo, la mancanza di sottoscrizione dell'atto accertativo da parte del Direttore così "imponendo" all'ufficio di dimostrare che la sottoscrizione era valida in quanto operata da funzionario appositamente delegato quest'ultimo vi aveva provveduto solo in sede contenziosa.

Sul punto lo stesso ufficio riconosce che pur non esistendo alcuna norma che stabilisca che la delega vada allegata all'atto accertativo essa vada esibita allorquando, come nel caso, se ne contesti l'esistenza, rectius la legittimità. Infatti, onde evitare violazione del diritto di difesa e in base ai principi di lealtà e correttezza processuale il contribuente deve essere messo nella condizione di poter verificare la legittimità della delega di firma, ovvero se esistevano i presupposti per il conferimento della delega stessa, proponendo sul punto anche motivi specifici.

Sostiene l'appellante che l'esibizione operata in sede d'udienza soddisfi pienamente all'onere probatorio e sia consentita, non operando il principio di novità, dagli artt.32 (relativamente al primo grado) e 58 (relativamente al grado di appello) D.Lgs 946/92. Una tale affermazione è da ritenersi fondata sempre che siano rispettati i termini negli stessi articoli indicati.

Si ricorda, però, che l'art. 32 D.Lgs. n. 546/92, (deposito documenti e memorie) al primo comma stabilisce, espressamente "i documenti possono essere prodotti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art.24, comma 1.", e l'art. 58, comma 2 stabilisce "E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti."

Non è chi non veda come nell'art.32 venga stabilito un termine da considerarsi perentorio, come stabilito dalla giurisprudenza. In merito la Cassazione Sezione V, n. 1771 del 30/01/2004, ha stabilito che "In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D.Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il giudice. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

Ne consegue che rispetto alla esibizione effettuata in sede di udienza di primo grado, stante il mancato rispetto del termine l'atto doveva ritenersi, come fatto dal primo giudice inutilizzabile e conseguentemente tamquam non esset. Infatti, la delega alla sottoscrizione degli atti dovrebbe essere depositata in primo grado, ed almeno venti giorni prima dell'udienza di trattazione, in modo da evitare che il contribuente devolva il motivo in appello, in virtù del dovere di correttezza tra le parti imposto dall'art. 10 della L. 212/2000.

Nel secondo caso (art 58) il documento avrebbe per essere ammissibile avrebbe dovuto possedere il requisito sostanziale della "novità". Infatti il secondo comma del citato articolo 58 non è volto a sanare comportamenti omissivi delle parti ma solo a garantire la correttezza del procedimento cosicché non è possibile ammettere il deposito di documenti, tra l'altro come nel caso tardivamente depositati in primo grado, in quanto gli stessi non possiedono il requisito della novità ed erano nella disponibilità della parte, trattandosi di delega di firma, della parte già prima della notifica dell'atto accertativo. Ragionare diversamente e riconoscere comunque l'ammissibilità in grado di appello di qualsivoglia documento, non esibito ovvero tardivamente esibito in primo grado, significherebbe attuare una incomprensibile compressione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione) nel momento in cui quel documento avrebbe consentito la proposizione di motivi aggiunti nel procedimento di primo grado. Il contribuente verrebbe privato di un grado di giudizio non essendo possibile in appello, dalla parte resistente, introdurre motivi nuovi rispetto a quelli proposti con il ricorso introduttivo. Nel caso si tratterebbe di richiedere/contestare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto di delega che in mancanza della stessa in primo grado non si erano potuti proporre se non genericamente.

Il primo giudice, dunque, correttamente, con decisione che va confermata, ha annullato l'avviso di accertamento per mancato deposito della delega

La particolarità della questione, il comportamento processuale delle parti. In deroga al principio di soccombenza consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dall'ufficio. Spese compensate

Potenza, 18 aprile 2016

Il Relatore

Il Presidente